



Comune di Smerillo

(Provincia di Fermo)

Piano Economico Finanziario

Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani

Anno 2019

Indice

<i>Presentazione del documento</i>	pag. 3
1. Il quadro normativo di riferimento	pag. 4
2. Inquadramento territoriale ed anagrafico del Comune di Smerillo	pag. 5
3. Aspetti economico finanziari	pag. 6
3.1. La definizione della tariffa	pag. 6
3.2. L'identificazione dei costi del servizio	pag. 10
4. Raffronto tra costo effettivo e fabbisogni standard	pag. 12
5. Conclusioni	pag. 14

Presentazione del documento

Il Piano Finanziario rappresenta l'elaborato funzionale all'analisi dei costi previsionali relativi alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il documento è redatto in ottemperanza al comma 683 articolo 1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 per l'elaborazione della tariffa del tributo TARI.

Il Piano finanziario si struttura essenzialmente attorno a due nuclei tematici:

- a) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) e l'evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo;*
- b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche confronti con le situazioni relative agli anni precedenti.*

Sotto quest'ultimo profilo il Piano rappresenta l'indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, D.Lgs. 22/1997; art. 8, D.P.R. 158/99), come conferma anche il comma 683 sopra citato ai sensi del quale "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia".

La prima sezione contiene un'analisi della normativa vigente con riferimento all'attuale sistema di tassazione introdotto dalla Legge n. 147/2013. L'ultima parte, che completa il documento, sintetizza i costi relativi all'intero ciclo integrato sostenuti dalla collettività, suddivisi per tipologia, che saranno elementi propedeutici al calcolo della tariffa di riferimento, in base al disposto del comma 652 della Legge 147/2013, a copertura del corrispettivo per i costi totali del servizio.

1. Il quadro normativo di riferimento

L'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, abrogando l'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

I commi 650 e 651 del citato articolo 1 prevedono che la TARI sia corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che tenga conto dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le "Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

Come è noto, il D.P.R. 158/1999 venne emanato in attuazione del quinto comma dell'art. 49, d.lgs. 22/1997 (c.d. decreto "Ronchi"), recante la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (la c.d. TIA1), norma in forza della quale *"Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni"*.

Il D.P.R. 158/1999 avrebbe dovuto essere soppiantato da un nuovo atto regolamentare, giacché il sesto comma dell'art. 238, d.lgs. 152/2006 (T.U. dell'ambiente), recante la disciplina della c.d. TIA2, già prevedeva che *"Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate"*. Aggiungeva, peraltro, il comma 11 del predetto art. 238 che *"Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti"*, costituite in particolare dal già citato D.P.R. 158/1999, che pertanto è destinato a regolare anche la TARI.

2. Inquadramento territoriale ed anagrafico del Comune di Smerillo

Al fine di descrivere la realtà del servizio rifiuti nel Comune di Smerillo e del profilo organizzativo adottato per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana in funzione dell'individuazione dei costi ai quali deve essere commisurata la tariffa di riferimento, si illustrano qui di seguito alcuni parametri di inquadramento territoriale.

Tipologia	Unità di misura	Valore
Popolazione residente	<i>Abitanti</i>	352
Nuclei famigliari	<i>numero</i>	170
Estensione territoriale	<i>kmq</i>	11,31
Densità abitativa	<i>ab./kmq</i>	31,12

Il Comune di Smerillo è situato nella Regione Marche e presenta le caratteristiche di bilanciamento tra un importante tessuto produttivo e di un centro a vocazione turistica.

In base alle scelte effettuate dall'ente, il carico fiscale generato dalla tariffa sarà ripartito tra unità domestiche e unità non domestiche. Nelle tabelle seguenti è esposta la distribuzione delle utenze tra le diverse fasce e categorie all'interno dei due macro-aggregati.

UTENZE DOMESTICHE

N. UtENZE	Categoria DOMESTICA	mq.	inc. %
40	Fascia A - 1 occupante	5.916	19,15
106	Fascia B - 2 occupanti (*)	16.488	53,37
25	Fascia C - 3 occupanti	3.993	12,93
17	Fascia D - 4 occupanti	2.741	8,87
6	Fascia E - 5 occupanti	1.483	4,80
1	Fascia F - 6 e + occupanti	272	0,88
195	TOTALI	30.893	100

(*) il dato relativo alla fascia B (2 occupanti) comprende anche le utenze domestiche corrispondenti agli immobili presso cui i soggetti passivi non hanno la residenza e che non vengono occupati dagli stessi in qualità di immobili principali.

UTENZE NON DOMESTICHE

N. UtENZE	Categoria NON DOMESTICA	mq.
-	MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI CULTO	-
-	CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI IMPIANTI SPOR.	-
-	STABILIMENTI BALNEARI	-
-	ESPOSIZIONI AUTOSALONI	-
2	ALBERGHI CON RISTORANTE	280
7	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1.134
-	CASE DI CURA E RIPOSO	-
1	UFFICI AGENZIE STUDI PROFESSIONALI	30
-	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	-
-	NEGOZI ABBIGL. CALZATURE LIBRERIA FERRAMENTA	-
1	EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE	180
-	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE	-
1	CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO	100
-	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	-
1	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	70
2	RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB	270
1	BAR CAFFE PASTICCERIA	30
1	SUPERMERCATO PANE MACELLERIA SALUMI GEN. ALIM.	137
1	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	120
-	ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI PIZZA AL TAGLIO	-
2	DISCOTECHE NIGHT CLUB	154
20	TOTALI	2.505

3. Aspetti economico finanziari

3.1. La definizione della tariffa

L'elaborazione della tariffa di riferimento si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio tra fissi e variabili;
- b) ripartizione dei costi complessivi (fissi e variabili) in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- c) calcolo delle voci tariffarie, da attribuire alle singole categorie di utenza, domestica e non domestica, in base ai parametri individuati dall'amministrazione.

METODO DI COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA:

Il punto 1 dell'allegato 1 al Dpr 158/1999 specifica il metodo da utilizzare nella determinazione delle tariffe che può essere schematizzato nel modo seguente:

La TARI deve coprire tutti i costi (grado di copertura = 100% del costo del servizio) per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche, e soggette ad uso pubblico ed inoltre:

- deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure detenga locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale;
- è composta da una quota relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, e una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti e ai costi di gestione: essa è articolata per fasce di utenza;
- è determinata dagli enti locali ed è applicata e riscossa dagli stessi;


La TARI è determinata separatamente per le seguenti fasce di utenza:

- utenze domestiche;
- utenze non domestiche.

La TARI è articolata in una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

Come specifica il punto 1, all.1 del Dpr 158/1999, la determinazione delle tariffe relative all'anno n-esimo avviene computando: i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) dell'anno precedente (n-1), come di seguito schematizzato:

COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO



I Costi possono inoltre essere ripartiti secondo il seguente criterio:

- Costi Fissi:
 - costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL);
 - costi amministrativi dell'accertamento, riscossione, contenzioso (CARC);
 - costi generali di gestione (CGG), tra cui almeno la metà costo del personale;
 - costi comuni diversi (CCD);
 - altri costi (AC);

- Costi Variabili:
 - costi raccolta e trasporto RSU (CRT);
 - costi trattamento e smaltimento RSU (CTS);
 - costi di raccolta differenziata per materiale (CRD);
 - costi di trattamento e riciclo (CTR);



3.2. L'identificazione dei costi del servizio

Il comma 654 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014) impone la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. Ai fini della determinazione della tariffa del tributo i costi complessivi vengono suddivisi in costi generali del servizio e costi variabili, così definiti:

- i **costi generali del servizio** sono quelli necessari al finanziamento dei servizi di natura collettiva, quindi per assicurare un servizio di nettezza urbana alla cittadinanza intera e dovuti da tutti i soggetti passivi in modo omogeneo e proporzionale alla superficie occupata dall'utenza (si fa riferimento, ad esempio, allo spazzamento della viabilità pubblica, del verde pubblico e dei cimiteri, ai costi di manutenzione delle discariche esaurite e di finanziamento dell'investimento nonché dell'attività degli uffici comunali che organizzano e gestiscono la riscossione del tributo)
- i **costi variabili** sono quelli destinati alla copertura del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti, quindi direttamente proporzionali alla potenziale produzione di rifiuti da parte delle diverse categorie di utenza domestica e non domestica.

Le risorse finanziarie complessivamente necessarie e che il Comune prevede di reperire attraverso l'applicazione della TARI sono pari ad € 34.000,00 (al netto dell'addizionale provinciale del 5%), tali da coprire il 100% dei costi complessivi preventivati, come indicato analiticamente di seguito.

La tariffa di riferimento è determinata pertanto seguendo il principio visto sopra della copertura integrale dei costi intesi come sommatoria dei costi generali e dei costi variabili, come riportati nel seguente Piano Economico Finanziario TARI:

PEF TARI 2019

COSTI FISSI	COSTO (€)
CSL (Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbliche) - Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche	3.000,00
CARC – Costi di Amm. e di accertamento riscossione e contabilità - Costi personale uff. tributi - Costi riscossione TARI (stampa e postalizzazione)	5.000,00
CGG – Costi Generali di Gestione - Costi personale uff. tecnico - Gestione degli uffici (riscaldamento, elettricità, cancelleria, ecc.) - Materiali di consumo	3.000,00
CCD – Costi Comuni Diversi - Crediti di dubbia esigibilità)	-
AC - Altri Costi Operativi	-
TOTALE COSTI FISSI	11.000,00

COSTI VARIABILI	COSTO (€)
CRT (Costi di Raccolta e Trasporto RSU)	21.000,00
CTS (Costi di Trattamento e Smaltimento RSU)	2.000,00
CRD (Costi di Raccolta Differenziata per materiale)	-
CTR (Costi di Trattamento e riciclo)	-
TOTALE COSTI VARIABILI	23.000,00

PROSPETTO RIASSUNTIVO	COSTO (€)
CG - Costi operativi di Gestione = (CSL+CRT+CTS+CRD+CTR+AC)	26.000,00
CC – Costi Comuni = (CARC+CGG+CCD)	8.000,00
TOTALE COSTI	34.000,00

4. Raffronto tra costo effettivo e fabbisogni standard

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., al comma 653 prevede che nella determinazione dei costi il comune debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Inizialmente tale prescrizione era prevista a partire dal 2016 ma poi è stata prorogata fino al 2018. Pertanto da quest'anno nel PEF si introduce un ulteriore elemento di cui i comuni devono tener conto in aggiunta a quelli già ordinariamente utilizzati.

In proposito, il MEF in data 8 febbraio 2018, ha pubblicato sul suo sito delle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013", la cui pubblicazione è diretta a coadiuvare i comuni nell'applicazione delle risultanze dei fabbisogni standard in vista della predisposizione del piano finanziari Il documento precisa che "i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento".

Conseguentemente, le linee guida ministeriali riportano che *"Il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati"*.

Al contempo, conferma che *"la disciplina della TARI presenta già una sua completezza in termini di individuazione dei costi per predisporre il piano finanziario"*.

Pertanto, la presente relazione è stata integrata con il calcolo del fabbisogno standard per il servizio di gestione rifiuti, eseguito secondo le indicazioni delle linee guida sopra citate e dei relativi allegati.

Si è proceduto di conseguenza, ad un raffronto tra costo effettivo come calcolato in precedenza e fabbisogni standard, sulla base dello strumento di calcolo *on-line* messo a disposizione gratuitamente agli Enti Locali da IFEL, al fine di ottemperare a quanto prevede il comma 653 della L. 147/2013.

Dal confronto tra i costi standard così come individuati lo strumento metodologico predisposto dall'IFEL ed l'effettivo costo del servizio risulta un costo standard per tonnellata di rifiuto smaltito pari ad euro 403,86, che determina un costo standard complessivo di euro 69.200,98.

La spesa complessivamente sostenuta per il servizio dall'ente risulta essere pari ad 34.000,00, e pertanto, dal confronto tra il costo effettivo del servizio ed i costi fabbisogni standard simulati con l'applicativo sopra citato, complessivamente ne deriva uno scostamento positivo di euro 35.200,98 tale da non rendere necessario, quindi, intraprendere iniziative finalizzate a far convergere il costo sostenuto per il servizio verso quello determinato dall'applicazione dei fabbisogni standard. Tale risultato viene evidenziato nella sottostante tabella:

Dati Comune	Comune	SMERILLO
	Regione	Marche
	Cluster di riferimento	7 - Bassa densità abitativa, scarsa scolarizzazione, lontano dagli impianti di smaltimento, centro-sud
	Forma di gestione	Gest. diretta/indiretta <input type="button" value="v"/>
	Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N)	171,35

	Unità di misura	Coefficiente € per Ton (A)	Valore medio (M)	Valore del comune (B)	Componente del costo standard
					A
Costante		294,64			294,64
Regione	-	-41,43	-	Marche	-41,43
Cluster	-	47,87	-	Cluster 7	47,87
Forme di gestione associata	-	0	-	Gest. diretta/indiretta	0
					A*B
<i>Dotazione provinciale infrastrutture</i>					
Impianti di compostaggio	n.	-2,15	-	1	-2,15
Impianti di digestione anaerobica	n.	-15,20	-	0	0
Impianti di TMB	n.	5,17	-	1	5,17
Discariche rifiuti non pericolosi per RU	n.	5,33	-	4	21,33
					(B-M)*100*A
<i>Costo dei fattori produttivi</i>					
Prezzo medio comunale della benzina	scostamento % dalla media	1,22	1,60	1,61	1
					(B-M)*A
<i>Contesto domanda/offerta</i>					
Raccolta differenziata prevista	%	1,15	45,30	65,53	23,24
Distanza tra il comune e gli impianti	Km	0,41	32,34	74,29	17,3
					Economie/diseconomie di scala
		6.321,84			36,89

	Unità di misura	Coefficiente € per Ton (A)	Valore medio (M)	Valore del comune (B)	Componente del costo standard
Costo standard unitario (C)	€ per ton				403,86
Costo standard complessivo (D=N*C)	€				69.200,98

5. Conclusioni

I costi del servizio riportati nel presente documento fanno riferimento alle risultanze previsionali per l'anno in corso.

Le risultanze di quanto contenuto nel presente Piano Finanziario saranno funzionali all'amministrazione comunale, al fine di determinare il gettito complessivo TARI e la ripartizione dello stesso tra utenze domestiche e non domestiche.

Prudenzialmente il Comune per l'anno 2019 ha deciso di confermare i costi e le tariffe in vigore per l'anno 2018, dando atto che eventuali scostamenti tra i costi preventivati e quelli effettivamente sostenuti, saranno colmati con i trasferimenti statali per le minori entrate e le maggiori uscite.

Tale situazione di criticità che si verrà a verificare nell'anno in corso, è dovuta agli eventi sismici intercorsi nell'anno 2016. Come è noto le numerose ordinanze di sgombero comporteranno, soprattutto per le seconde case e per l'autonoma sistemazione dei cittadini fuori comune ovvero nel territorio comunale presso altri nuclei familiari e/o case tenute a disposizione dai proprietari, una diminuzione di gettito, che alla data attuale non è ancora quantificabile.

Sulla base di tali importi il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare le tariffe di riferimento per l'anno 2019, modulando le stesse nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, facendo riferimento agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.